



**COMUNE DI ISTRANA**  
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E  
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER  
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113  
D.LGS.N.50/2016**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 28/11/2018

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice dei contratti.

## ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività<sup>1</sup>:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere o lavori pubblici e, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, anche le procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, nel rispetto del progetto, dei documenti di gara, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati senza procedura di gara ovvero gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.<sup>2</sup>

## ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art.26 del Codice dei contratti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici e amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. Non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art.4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia,

---

<sup>1</sup> Art. 113, comma 2, d.lgs. n.50/2016

<sup>2</sup> La Corte dei Conti ritiene che gli incentivi per le funzioni tecniche siano riconoscibili solamente nel caso di svolgimento di una gara (parere 185,190/2017 Corte dei Conti Lombardia)

fermo restando la quota parte del compenso spettante agli altri dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.<sup>3</sup>

#### ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI COINVOLTI

1. I dipendenti coinvolti sono figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
2. L'individuazione dei dipendenti coinvolti è definita, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale, mediante provvedimento del responsabile del servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, sentito il responsabile unico del procedimento (RUP), se diverso dal responsabile medesimo.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro va adottato, di norma, entro 30 giorni dall'inserimento nel piano esecutivo di gestione della spesa relativa al lavoro, servizio o fornitura e deve indicare:
  - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare e/o espletare nonché il relativo programma di finanziamento;
  - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del presente regolamento;
  - il cronoprogramma per ogni funzione o attività da svolgere;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - le percentuali da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro;
  - gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile del servizio di cui al comma 2, su proposta del responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di RUP viene svolto dal responsabile stesso.

#### ART. 5 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto di IVA, posto a base di gara di un'opera, lavoro, fornitura o servizio.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 6, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale, previa comunicazione del responsabile dei servizi finanziari dell'entità delle risorse medesime.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016

<sup>4</sup> Art.113, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 .

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 è graduata in rapporto alla entità dell'opera o lavori pubblici di seguito indicata:

- a) per opere e lavori fino a € 500.000,00 percentuale pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 percentuale pari all'1,8%;
- c) per opere e lavori superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00 percentuale pari all'1,6%;
- d) per opere e lavori superiori a € 2.000.000,00 percentuale pari a 1,4%

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 è graduata in rapporto alla entità dei servizi o forniture, qualora venga nominato il direttore dell'esecuzione, di seguito indicata:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 percentuale pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture superiore a € 500.000,00 percentuale pari al 1,8% dell'importo a base di gara.

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato con il provvedimento di aggiudicazione dell'opera, dei lavori, dei servizi o delle forniture che impegna l'intero quadro economico e, comunque, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del responsabile di servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000.<sup>5</sup>

7. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### ART. 6 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal responsabile del servizio competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE			
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Quota
Programmazione degli interventi (art. 21 Codice contratti)	8%	Attività connesse alle valutazioni preventive ( definizione dei costi compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
		Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	3%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 Codice contratti)	12%	Attività di verifica dei progetti	8%
		Validazione dei progetti	4%
Fase di affidamento	20%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati,	20%

<sup>5</sup> Art.113, comma 2, d.lgs. n. 113/2016

		contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	
Fase dell'esecuzione	35%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	30%
Attività del Responsabile unico del procedimento (ufficio del RUP)	25%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totale	100%		100%

<b>INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Fasi del procedimento</b>	<b>Quota</b>	<b>Attività specifica</b>	<b>Quota</b>
Programmazione degli interventi (art. 21 Codice contratti)	5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
Fase di affidamento	30%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	30%
Fase dell'esecuzione	40%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totale	100%		100%

3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. L'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.<sup>6</sup>
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

<sup>6</sup> Art. 28, comma 1, d.lgs. n.50/2016

5. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota viene erogata al responsabile dell'attività.
6. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera, lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
7. In caso di affidamento all'esterno di compiti di supporto all'attività del RUP, la relativa quota del 25% è ridotta al 20%.

#### ART. 7 – ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

1. Compilate le varie fasi del procedimento, il responsabile del servizio competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
4. Per le attività specifiche svolte dal responsabile del servizio stesso, i predetti accertamenti competono al segretario generale.

#### ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il responsabile del servizio, sulla base dell'accertamento di cui al precedente art.7, provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto. Per i compensi spettanti al responsabile del servizio vi provvede il segretario generale.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
  - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
  - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture);
  - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture).
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non vengono ripartite ma rimangono nel fondo per le funzioni

tecniche.<sup>7</sup> Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento.<sup>8</sup>

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo<sup>9</sup>. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'ufficio stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

#### ART. 9 – RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI<sup>10</sup>

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
  2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto dell'0,5% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 1% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
  3. E' escluso dall'incentivo il personale interno che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.
  4. L'Ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.
3. La somma che residua costituisce economia.

#### ART.10 – ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. Per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere, lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Istrana, può essere riconosciuta, previo accordo con la stazione unica appaltante, una somma non superiore al 25% delle percentuali stabilite all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, in base alle classi di importo fissate dall'art. 5, comma 4, del presente regolamento.<sup>11</sup>

#### ART. 11 – CASI PARTICOLARI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.
2. E' possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30,31,32 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al comma precedente sono trasferiti dall'ente beneficiario della prestazione all'ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

<sup>7</sup> Art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016

<sup>8</sup> parere Corte Conti Lombardia n. 333/2016 e schema regolamento ITACA 26/07/2018

<sup>9</sup> Art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016

<sup>10</sup> Art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016

<sup>11</sup> Art. 113, comma 5, d.lgs. n. 50/2016

**ART. 12 – UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI  
BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE**

1. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.
2. Alla fine dell'esercizio annuale dovrà essere rendicontato l'effettivo utilizzo delle predette.

**ART. 13 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti in materia.

**ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva e si applica nei limiti delle risorse a ciò destinate nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura di riferimento.
2. Per tutte le attività inerenti opere e lavori pubblici disciplinati dal d.lgs. n.163/2006, gli incentivi saranno ripartiti e liquidati secondo la disciplina previgente approvata con deliberazione della giunta comunale n. 66 del 14.06.2017.